



LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 06 06 1988 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29 6 1988 N. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria.

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Finalita' obiettivi e principi della legge

1. La Regione Liguria in attuazione dei principi costituzionali e dell' articolo 4 dello Statuto al fine di concorrere alla realizzazione di unorganico sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione riordina le funzioni di assistenza sociale attraverso la programmazione l' organizzazione e la riqualificazione degli interventi sociali. 2. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalita' nell' ambito dei rapporti familiari e sociali al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita alla promozione al mantenimento o al recupero del benessere il sistema dei servizi sociali persegue i seguenti obiettivi generali: a) prevenire e rimuovere anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti della famiglia e delle comunita' interessate in collegamento con i servizi sanitari ed in collaborazione con gli altri servizi preposti all' educazione e al lavoro le cause di ordine economico psicologico culturale ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita di studio e di lavoro; b) assicurare la fruibilita' delle strutture dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalita' che garantiscano la liberta' di scelta e la dignita' personale realizzino l' uguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificita' delle esigenze e consentano il diritto di scelta per gli utenti; c) agire a sostegno della famiglia garantendo in particolare modo ai soggetti in difficolta' ove possibile la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale ed il positivo inserimento in esso; d) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia nell' impossibilita' o inidonea a provvedere promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei e liberamente scelti; e) promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito; f) promuovere la piu' ampia aggregazione della collettivita' atta ad individuare prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio giovanile. 3. In conformita' all' articolo 38 ultimo comma della Costituzione e' garantita la liberta' per i singoli le associazioni le fondazioni le cooperative ed altre istituzioni dotate o meno di personalita' giuridica di svolgere attivita' sociale nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali nei limiti e secondo le modalita' di cui alla presente legge tutti i cittadini italiani residenti in Liguria gli apolidi e gli stranieri che dimorano stabilmente nella Regione. 2. Fruiscono altresì dei Servizi sociali i profughi i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato dimoranti nei Comuni della Liguria. 3. I cittadini italiani non residenti in Liguria gli apolidi e gli stranieri che si trovano occasionalmente nel territorio della Regione sono assistiti con interventi urgenti fino a quando non siano stati adottati o concordati con le autorità competenti gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 3

Diritto degli utenti

1. Gli utenti del sistema dei servizi sociali hanno diritto a: a) essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali sulle prestazioni di cui e' possibile usufruire sulle possibilita' di scelta esistenti sulle condizioni sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure nonche' sulle modalita' di erogazione delle prestazioni stesse; b) ottenere che le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della liberta' e della dignita' personale e sociale lo sviluppo della propria personalita' il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche la possibilita' di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali; c) fruire di tutte le prestazioni contemplate dalla legge e di cui e' effettivamente prevista l' erogazione alle condizioni e in conformita' ai requisiti e agli standards stabiliti dalle leggi e dai piani regionali e locali; d) scegliere liberamente la struttura od il servizio pubblico o convenzionato tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni tenuto conto dell' ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio dal piano regionale nonche' nei casi e nei limiti previsti dalle leggi nel l' ambito dell' intera Regione; e) accedere ai servizi ed alle prestazioni secondo i criteri di priorita' definiti nel piano regionale applicati in modo imparziale ed in conformita' a decisioni pubblicamente adottate e motivate qualora limitazioni oggettive nella capacita' delle strutture o nelle risorse degli enti erogatori non consentano il soddisfacimento immediato di tutte le richieste; f) esprimere il proprio dissenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti se questi non rispettano la personalita' e la dignita' della persona. 2. Agli utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto alla riservatezza. 3. Le modalita' organizzative obbligatorie per garantire i diritti di cui al primo comma lettera b) sono disciplinate nei regolamenti dei servizi sociali con particolare riguardo: a) ai limiti minimi entro cui deve essere resa possibile nelle strutture di tipo residenziale la presenza dei familiari degli utenti in special modo se minori e anziani; b) all' accesso alle strutture medesime di ministri di culto di volontari e di altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti; c) alla costante informazione agli utenti ed ai loro familiari sulle condizioni degli utenti medesimi e sulle cure ad essi praticate.

ARTICOLO 4

Modalita' di accesso alle prestazioni

1. Il piano regionale dei servizi sociali determina i criteri per l' individuazione delle condizioni e dei requisiti per l' accesso alle prestazioni previste dalla presente legge nonche' dalle modalita' per il loro accertamento. 2. I servizi possono essere rivolti alla generalita' della popolazione senza pregiudizio dell' integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma a condizione che l' estensione consenta una migliore organizzazione efficienza ed economicita' del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei Comuni competenti. 3. Lo stato di bisogno e' determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto non provvedano all' integrazione di tale reddito; b) incapacita' totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'

assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi provisti dalle precedenti lettere a) e b) a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell' Autorita' Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni sociali. 4. I Comuni singoli o associati provvedono per quanto di loro competenza in conformita' alle disposizioni della presente legge ed ai criteri fissati dal piano regionale dei servizi sociali a stabilire le modalita' organizzative e procedurali per l' accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 5

Concorso degli utenti al costo dei servizi

1. Il cittadino ha diritto di usufruire dei servizi sociali secondo le modalita' previste dalla presente legge ed ha il dovere di contribuire alle spese del servizio utilizzato secondo quanto previsto dai commi successivi. 2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta nell' ambito del piano triennale dei servizi sociali individua: a) gli interventi per i quali gli assistiti e le persone tenute a corrispondere a questi ultimi gli alimenti ovvero a provvedere al loro mantenimento devono concorrere alla copertura del costo; b) i criteri per determinare il concorso di cui alla lettera a). 3. E' comunque assicurata all' assistito titolare di pensione inserito in strutture residenziali la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti. 4. Ai cittadini che hanno un reddito al di sotto di tale quota e senza persone tenute a fornire loro un sostegno economico i servizi di assistenza sociale sono gratuiti.

TITOLO II

SOGGETTI CHE ESERCITANO FUNZIONI SOCIALI

CAPO I

INDIVIDUAZIONE COMPITI E FUNZIONI

ARTICOLO 6

Soggetti

1. Le funzioni di assistenza sociale secondo le competenze le finalita' i principi e le modalita' contenute nella presente legge sono esercitate da: a) la Regione; b) i Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 20 dicembre 1978 n° 60; c) le Province; d) le Comunita' Montane. 2. Concorrono alla realizzazione del sistema di assistenza sociale le IIPPAB gli enti pubblici e privati ed associazioni con o senza personalita' giuridica che hanno ottenuto l' iscrizione agli Albi regionali di cui agli articoli 20 e 21.

ARTICOLO 7

Compiti della Regione

1. La Regione svolge i seguenti compiti: a) approva con le modalita' di cui all' articolo 26 il piano triennale dei servizi sociali e nell' ambito di quest' ultimo coordina il sistema regionale dei servizi stessi

promuovendo le forme associative di cui agli articoli 15 e 18; b) opera per una corretta attuazione dei rapporti dei Comuni singoli o associati l' autorità giudiziaria e gli altri organismi pubblici che svolgono funzioni connesse con il sistema regionale dei servizi sociali nel rispetto delle rispettive competenze; c) promuove l' utilizzazione coordinata nell' ambito della programmazione regionale e locale degli interventi sociali di cui alla presente legge delle IIPPAB degli Enti e delle Associazioni con o senza personalità giuridica operanti in materia sociale nel rispetto delle finalità statutarie di tali soggetti; d) ripartisce le risorse regionali per i servizi sociali tra i soggetti di cui all' arti. colo 6 primo comma e per l' attuazione di programmi speciali o attività di sperimentazione anche tra i soggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo; e) approva gli schemi - tipo di convenzione previsti nella presente legge nonché gli schemi - tipo di regolamento per l' organizzazione ed il funzionamento dei servizi dei Comuni singoli o associati; f) iscrive e provvede alla tenuta degli Albi regionali con le modalità di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge. 2. Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalla Giunta regionale ad eccezione delle competenze di cui alle lettere a) ed e) esercitate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. 3. la Giunta regionale o il Presidente nell' ambito delle rispettive competenze svolgono inoltre le funzioni amministrative concernenti: a) la classificazione il controllo sugli organi la riforma degli statuti e delle amministrazioni le fusioni le variazioni patrimoniali e le estinzioni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni; b) il riconoscimento giuridico il controllo sugli organi la riforma degli statuti il coordinamento e l' unificazione delle amministrazioni di più fondazioni la trasformazione delle stesse le variazioni patrimoniali le estinzioni e la devoluzione dei beni delle associazioni e delle fondazioni disciplinate dall' articolo 12 del Codice Civile le cui finalità si esauriscono nell' ambito della Regione ed operanti nella materia di cui all' articolo 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

ARTICOLO 8

Funzioni dei Comuni singoli o associati

1. Le funzioni dei Comuni singoli o associati in materia socio assistenziale riguardano: a) quelle loro spettanti in base a norme anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; b) quelle relative all' organizzazione e alla gestione dei servizi loro trasferiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; c) ogni altra funzione attribuita con legge dello Stato e della Regione.

ARTICOLO 9

Compiti dei Comuni singoli o associati

1. Entro novanta giorni dall' approvazione del piano triennale di cui all' articolo 26 i Comuni secondo gli indirizzi di ambito indicati dalla conferenza di cui all' articolo 14 approvano il programma locale dei servizi sociali assicurando la partecipazione dei rappresentanti dell' utenza e delle altre forze sociali interessate e in particolare dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21. 2. I Comuni singolarmente o nelle forme associative previste dall' articolo 18 organizzano ed attuano servizi ed interventi sociali direttamente o tramite le IIPPAB e gli altri soggetti di cui al secondo comma dell' articolo 6 iscritti all' Albo regionale di cui agli articoli 20 e 21. 3. Per l' organizzazione e l' erogazione indiretta di cui al secondo comma del presente articolo i Comuni singoli o associati stipulano apposite convenzioni conformi a schemi - tipo approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 10

Funzioni delle Province

1. Fino all' entrata in vigore della nuova normativa statale concernente le competenze delle Province le stesse approvano ai sensi dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 la localizzazione dei presidi assistenziali nell' ambito del piano triennale dei servizi sociali collaborano alla formazione del piano stesso e svolgono le funzioni previste dall' articolo 144 lettera g) del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383. 2. Le funzioni di cui all' articolo 144 lettera g) del RD 3 marzo 1934 n. 383 di cui al comma precedente possono essere attribuite ai Comuni tramite convenzioni stipulate sulla base di uno schema - tipo predisposto dalla Regione.

ARTICOLO 11

Funzioni e compiti delle Comunita' Montane

1. Le funzioni e i compiti delle Comunita' Montane in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali sono quelli derivanti dalle funzioni e dai compiti loro delegati dai Comuni facenti parte delle stesse di cui all' ultimo comma dell' articolo 6 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

ARTICOLO 12

Ruolo delle IIPPAB.

1. le IIPPAB in un sistema integrato e coordinato di assistenza sociale concorrono all' attuazione dei servizi sociali nell' ambito della programmazione regionale di ambito e locale. 2. La Regione svolge attivita' promozionale intesa a stimolare la migliore efficienza delle IIPPAB eventualmente facendo ricorso all' applicazione degli articoli del capo VI della Legge 17 luglio 1890 n. 6972.

ARTICOLO 13

Volontariato

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione di utilita' sociale del volontariato come espressione di effettica partecipazione di solidarieta' e di pluralismo sociale e ne favorisce e ne promuove l' apporto e la coordinata utilizzazione. 2. Ai fini della presente legge per volontariato si intende l' attivita' sociale svolta senza scopo di lucro da associazioni con o senza personalita' giuridica esclusivamente per fini di solidarieta' sia mediante strutture esterne pubbliche o private ovvero da singoli cittadini che diano garanzia di professionalita' e continuita'. 3. Nel quadro della programmazione regionale i Comuni singoli o associati stipulano con gli organismi del volontariato convenzioni per la loro utilizzazione. 4. Le convenzioni tipo di cui al comma precedente devono prevedere tra l' altro l' assicurazione degli associati contro i rischi di infortunio e per la responsabilita' civile verso terzi.

CAPO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 14

Conferenza dei Comuni di ambito

1. In ciascuno ambito territoriale delimitato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60 che comprenda due o piu' comuni e' istituita la Conferenza dei Comuni di ambito per l' esercizio delle funzioni di programmazione coordinamento e verifica dei servizi sociali. 2. Le funzioni di programmazione comprendono: a) l' elaborazione e la definizione della proposta programmatica da avanzare alla Giunta regionale per la formazione e la realizzazione del piano triennale dei servizi sociali di cui all' articolo 26; b) l' approvazione degli indirizzi di ambito dei servizi sociali in attuazione del piano triennale. 3. La conferenza inoltre: a) avanza proposte in ordine alla realizzazione delle forme di collaborazione di cui all' articolo 18; b) promuove coordina e verifica l' attuazione di programmi locali dei servizi sociali; c) verifica l' efficacia degli interventi e formula proposte per l' impiego equilibrato delle risorse e del personale dei servizi sociali. 4. Ai fini dei commi precedenti la conferenza svolge: a) indagini sulle condizioni socio ambientali della popolazione residente nel territorio di ambito; b) rilevazioni dei bisogni sociali che le caratteristiche economiche sociali e culturali determinano sui cittadini residenti nell' ambito. 5. la Conferenza dei Comuni esprime le proprie valutazioni e formula proposte in ordine allo schema di piano di cui all' articolo 71. 6. Della conferenza fanno parte i Sindaci o gli Assessori ai servizi sociali loro delegati di tutti i comuni compresi in ognuno degli ambiti territoriali di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60. Ogni Sindaco o suo delegato dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune di appartenenza. 7. La Conferenza e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli compresi nello stesso ambito territoriale. 8. La Conferenza per l' espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si avvale di un Ufficio di coordinamento presieduto dallo stesso Presidente e di una segreteria tecnica per i servizi sociali di ambito come supporto professionale e amministrativo.

ARTICOLO 15

Segreteria tecnica per i servizi sociali

1. La Segreteria Tecnica per i servizi sociali avra' sede in un Comune dell' ambito stesso scelto previa intesa dalla Conferenza di ambito che assicuri la disponibilita' di personale dipendente particolarmente esperto in materia sociale secondo criteri previsti dal piano triennale. 2. Il responsabile della Segreteria Tecnica per i servizi sociali partecipa di diritto all' Ufficio di direzione dell' Unita' Sanitaria Locale del proprio territorio ai sensi dell' articolo 17 comma quarto della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45. 3. La Regione concorre al sostegno degli oneri del personale di cui ai commi precedenti assegnando un contributo con le modalita' previste nel punto f) dell' articolo 26 della presente legge.

ARTICOLO 16

Ufficio di Coordinamento

1. L' Ufficio di Coordinamento della Conferenza di ambito di cui all' articolo 14 e' composto dal Presidente e da un numero di membri da due a sei determinato dalla Conferenza stessa. 2. La Conferenza di ambito procede alla elezione dei membri di cui al primo comma nel suo seno con voto limitato a 2/ 3 del numero dei componenti assegnati arrotondato per difetto al fine di assicurare la rappresentanza delle istanze presenti

ARTICOLO 17

Norma speciale per il Comune di Genova

1. Quando uno o piu' ambiti di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60 fanni interamente parte del territorio di un solo Comune le funzioni della Conferenza di ambito sono svolte dagli organi del Comune. 2. Per gli ambiti territoriali numero 8 10 15 e 16 di cui alla tabella allegata alla legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60 il Sindaco del Comune di Genova o suo delegato dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nelle circoscrizioni comprese in ognuno di essi.

ARTICOLO 18

Intese e altre forme associative fra Comuni per la organizzaizone e la gestione di servizi sociali.

1. L' organizzazione e la gestione di servizi sociali hanno luogo attraverso intese tra i Comuni partecipanti regolate da apposite convenzioni oppure attraverso le forme associative previste dal vigente ordinamento degli enti locali territoriali e dalla normativa regionale che riguardera' l' attivita' associativa che sara' emanata contestualmente al piano triennale. 2. I Comuni compresi in ciascun ambito territoriale delimitato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1978 n° 60 organizzano e gestiscono di norma i servizi sociali previsti dalla present elegge mediante le forme associative di cui al primo comma secondo le indicazioni contenute nel piano triennale dei servizi sociali con particolare riferimento alla tipologia dei servizi e alla loro localizzazione. 3. Le forme associative possono riguardare anche parte dei Comuni dell' ambito nonche' parte dei servizi sociali. 4. Le intese fra i Comuni possono riguardare sia la organizzazione e la gestione di servizi condotti da un solo Comune e destinati unitariamente alla rispettiva comunita' si l' organizzazione e la gestione di servizi condotti congiuntamente da tutti i Comuni partecipanti o da alcuni di essi. 5. Nelle convenzioni regolanti le intese decono essere indicati le forme di consultazione degli Enti partecipanti i loro rapporti finanziari e i loro reciproci obblighi l' organizzazione e il funzionamento dei servisi i modi e le forme per l' utilizzazione del personale dipendente dai singoli Enti nonche' la costituzione di un organismo di coordinamento composto da rappresentanti dei Comuni interessati coadiuvati da dipendenti comunali addetti ai servizi sociali e eventualmente da esperti dei servizi stessi.

ARTICOLO 19

Regolamento per la organizzazione e il funzionamento dei servizi

1. I Comuni singoli o associati approvano il regolamento per l' organizzazione e il funzionamento dei servizi redatto sulla base dello schema - tipo approvato dalla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il regolamento per l' organizzazione ed il funzionamrnto dei servizi stabilisce tra l' altro: a) le modalita' per la verifica dell' attuazione del programma locale dei servizi sociali; b) le modalita' per la verifica dell' efficacia dell' efficienza e dell' economicita' degli interventi attuati direttamente o indirettamente; c) il coordinamento e l' integrazione fra i servizi gestiti in forma associata e quelli gestiti dai singoli Comuni; d) le modalita' di partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione dei servizi; e) le modalita' organizzative per garantire i diritti di cui all' articolo 3.

ARTICOLO 20

Istituzione dell' Albo regionale degli Enti e delle Associazioni di Assistenza

1. E' istituito l' Albo regionale delle associazioni fondazioni cooperative ed altre istituzioni dotate o meno di personalita' giuridica che svolgono la loro opera nel campo dell' assistenza sociale. 2. la Giunta regionale provvede all' iscrizione sulla base della richiesta dei predetti organismi e nel rispetto del loro regime giuridico - amministrativo rivolta al Presidente della Giunta regionale setiti i Comuni singoli o associati nel cui territorio e' svolta l' attivita' sociale corredata dai seguenti atti: a) atto costitutivo; b) statuto e regolamento; c) bilancio e previo accertamento dei seguenti requisiti: a) attivita' riconducibile alle finalita' di assistenza sociale; b) assenza di fini di lucro; c) idoneita' dei livelli delle prestazioni e della qualificazione del personale volontario o dipendente tenuto anche conto degli obiettivi qualitativi e dei requisiti minimi funzionali indicati dal piano triennale dei servizi sociali; d) osservanza da parte del personale volontario delle norme che disciplinano i servizi per i quali opera in quanto applicabili; e) osservanza per il personale dipendente delle norme contrattuali di categoria ad ecfezione delle prestazioni volontarie o rese in base a convenzioni con istituti di vita consacrata della Chiesa cattolica o corrispondenti organismi di altre confessioni.

ARTICOLO 21

Istituzione dell' Albo regionale del Volontariato

1. E' istituito l' Albo regionale delle Associazioni del volontariato con o senza personalita' giuridica a cui le organizzazioni di volontariato hanno diritto di essere iscritte. 2. La Giunta regionale provvede alla iscrizione sulla base della richiesta dei predetti organismi rivolta al Presidente della Giunta regionale sentiti i Comuni singoli o associati nel cui territorio e' svolta la attivita' sociale corredata dai seguenti atti: a) atto costitutivo; b) statuto e regolamento; c) bilancio e previo accertamento dei seguenti requisiti: a) attivita' svolta in forma regolare da almeno due anni; b) attivita' riconducibile alle finalita' di assistenza sociale; c) assenza di fini di lucro; d) idoneita' dei livelli delle prestazioni e della qualificazione del personale volontario o dipendente tenuto anche conto degli obblighi qualitativi e dei requisiti minimi funzionali indicati dal piano triennale dei servizi sociali; e) attivita' svolta gratuitamente da parte dei volontari che prestano servizio.

ARTICOLO 22

Effetti dell' iscrizione all' Albo regionale degli Enti e delle Associazioni di assistenza e all' Albo del Volontariato - Cancellazione

1. I soggetti che hanno ottenuto l' iscrizione all' Albo regionale degli Enti e delle Associazioni di assistenza sociale e all' Albo regionale del volontariato concorrono alla realizzazione sia del sistema dei servizi sociali nei limiti e secondo le disposizioni di cui alla presente legge sia del relativo piano dei servizi sociali; concorrono altresì con i loro contributi alla programmazione regionale di ambito e locale e all' attuazione della stessa stipulando con i comuni singoli o associati le convenzioni di cui all' articolo 9 terzo comma. 2. La Giunta regionale verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 21 secondo comma e provvede sentiti i comuni singoli o associati ovvero su motivata richiesta di questi ultimi alla cancellazione dall' Albo regionale qualora tali requisiti vengano meno.

ARTICOLO 23

Estinzione delle IIPPAB.

1. Le IIPPAB con amministrazione autonoma o già amministrate o concentrate negli Enti comunali di assistenza che svolgono le proprie attività sul territorio della Regione Liguria il cui fine sia venuto a mancare o che non abbiano più mezzi per il raggiungimento dei loro scopi vengono dichiarate estinte dalla Giunta regionale qualora non siano applicabili gli articoli del Capo VI della legge 17 luglio 1890 n. 6972. 2. L' estinzione può anche essere proposta: a) dagli organi di amministrazione delle Istituzioni; b) dal Comune nel cui territorio si trova la sede o il patrimonio anche parziale dell' Istituzione. 3. Sulla proposta di uno dei soggetti di cui al comma precedente deve essere acquisito il parere degli altri soggetti di cui al comma stesso nonché dalla Conferenza dei Comuni di ambito di cui all' articolo 14 territorialmente competente per la sede o per il patrimonio. Il parere deve essere espresso nel termine perentorio di centoventi giorni decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole. 4. Acquisiti i pareri di cui al terzo comma la Giunta regionale provvede alla ricognizione della situazione finanziaria e patrimoniale del personale dipendente tramite il Consiglio di Amministrazione dell' Istituzione; in mancanza del Consiglio di Amministrazione o qualora lo stesso non si attivi la Giunta regionale nomina un Commissario. 5. La Giunta regionale individua gli Enti ed organismi subentranti all' IPAB soppressa cui trasferire il patrimonio e il personale e stabilisce le modalità di consegna dei beni. 6. Gli enti subentranti ove i fini dell' IPAB soppressa siano ancora attuali utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essa derivanti per perseguire tali fini; qualora invece questi non siano più attuali utilizzano i beni e i proventi per altri fini sociali. 7. Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le IIPPAB estinte verrà inquadrato nei singoli organici dell' Ente subentrante con effetto dalla data di estinzione secondo le modalità che verranno stabilite da ciascun ente interessato sulla base della qualifica posseduta alla predetta data e nel rispetto dei diritti acquisiti.

CAPO III

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

ARTICOLO 24

Gestione integrata dei servizi sociali e sanitari

1. I Comuni singoli o associati compresi in un distretto sanitario di base possono affidare previa individuazione alle Unità sanitarie locali i servizi sociali collegati con i seguenti servizi delle UUSLL stesse: a) Materno infantile e dell' età evolutiva; b) Salute mentale; c) Tutela della salute degli anziani e

riabilitazione degli handicappati. 2. Alla gestione integrata dei servizi sociali e sanitari si provvede con l'osservanza di quanto segue: a) i dipendenti addetti ai servizi trasferiti rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza; b) le fonti di finanziamento dei servizi sociali sono tenute distinte da quelle delle UUSSLL provvedendo le stesse per la componente sanitaria dei servizi integrati; c) la componente sanitaria e quella sociale hanno contabilita' separate. 3. A seguito dell' affidamento di cui ai commi precedenti vengono determinati i reciproci obblighi e i criteri generali di gestione. Entro il 30 settembre di ogni anno i Comuni singoli o associati individuano il personale da trasferire nonche' gli apporti finanziari da assegnare alle UUSSLL per la gestione dei servizi integrati sulla base delle spese sostenute per gli stessi servizi nell' anno precedente.

ARTICOLO 25

Attuazione della gestione integrata

1. I Comuni singoli o associati entro novanta giorni dall' esecutivita' del provvedimento di affidamento mettono a disposizione delle competenti Unita' sanitarie locali il personale i beni immobili e le attrezzature destinate ai servizi sociali integrati. 2. Ai beni del Comune di cui al primo comma non si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e quelle della relativa legge regionale di attuazione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 26

Piano triennale dei servizi sociali

1. La Regione anche sulla base delle proposte adottate dalle Conferenze dei Comuni di ambito di cui all' articolo 14 per perseguire le finalita' della presente legge e in particolare per orientare l' evoluzione dei servizi e garantirne una omogenea erogazione su tutto il territorio adotta il Piano triennale dei servizi sociali. 2. Il Piano triennale dei servizi sociali in coerenza con il Programma regionale di sviluppo ed in collegamento con il Piano sanitario regionale con il Programma di formazione professionale e con quello relativo alle tossicodipendenze indica in particolare: a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire; b) le prioritari di intervento; c) i parametri di funzionalita' e di organizzazione dei servizi e delle strutture gestite dai Comuni singoli o associati e delle relative verifiche di efficacia; d) gli standards edilizi e tecnicoorganizzativi sulla base dei quali le IIPPAB e gli organismi pubblici e privati anche a carattere cooperativo dotati o meno di personalita' giuridica possono chiedere l' iscrizione agli Albi di cui agli articoli 20 e 21; e) i criteri di massima per la erogazione dell' assistenza economica; f) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali tra i diversi tipi di intervento di cui al titolo quarto della presente legge e tra i diversi enti destinatari in particolare la percentuale delle quote di cui ai punti a) b) e c) dell' articolo 63 primo comma distinguendo sia le forme di assistenza sia la categoria di utenti; g) i criteri per determinare il concorso degli utenti alla copertura del costo dei servizi; h) i criteri e le modalita' per l' espletamento dell' attivita' di cui all' articolo 7 lettera c); i) il fabbisogno di operatori dei diversi servizi ed ogni altro elemento utile al fine della programmazione degli interventi formativi e della individuazione delle relative prioritari di realizzazione degli interventi stessi; l) i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 67. 3. I criteri di cui al secondo comma lettera f) fatto salvo il livello qualitativo dei servizi gia' attivati e riconosciuti necessari dal Piano triennale devono assicurare il riequilibrio nella distribuzione delle risorse disponibili con riferimento alla dimensione demografica dell' ambito territoriale di utenza alla sua ampiezza e alle sue caratteristiche morfologiche nonche' alla peculiarita' della popolazione assistibile. 4. Nella predisposizione del Piano

triennale dei servizi sociali la Regione valuta le proposte degli organismi rappresentativi dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21 dei rappresentanti dell'utenza e delle altre forze sociali interessate. 5. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

ARTICOLO 27

Informazione e ricerca

1. Al fine di consentire la partecipazione alla elaborazione del Piano triennale dei servizi sociali di cui al precedente articolo la Regione: a) adotta gli strumenti opportuni per garantire l'accesso alla informazione; b) promuove studi e ricerche volti a stabilire l'entità dei bisogni e delle risorse assistenziali e ad identificare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione anche attraverso convenzioni con Università o altri enti o istituti di ricerca; c) promuove l'istituzione di borse di studio o altre previdenze per studi e ricerche nel campo dei servizi sociali. 2. Le Conferenze dei Comuni di ambito di cui all'articolo 14 della presente legge provvedono alla rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di cui all'articolo 26 sulla base delle istruzioni formulate dalla Giunta regionale.

TITOLO IV

ATTIVITA' INTERVENTI E STRUTTURE SOCIALI

CAPO I GENERALITA'

ARTICOLO 28

Principi e modalità di intervento

1. I Comuni singoli o associati organizzano nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio i servizi sociali con l'osservanza dei seguenti principi: a) privilegiare gli interventi che favoriscono l'inserimento o il reinserimento sociale dell'utente; b) assicurare quanto più possibile - anche per gli interventi sostitutivi del nucleo familiare - la permanenza del soggetto nel proprio ambiente di vita nonché la sua partecipazione alla vita di relazione nel rispetto della dignità della libertà e delle personali convinzioni; c) ricorrere agli interventi sostitutivi del nucleo familiare solo qualora sia stata constatata l'impossibilità e la non utilità di tutti gli altri interventi previsti dalla presente legge e di norma limitatamente nel tempo fino al permanere delle cause che hanno determinato l'allontanamento del soggetto dal proprio ambiente familiare; d) favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione ed al controllo dei servizi; e) stimolare la presa di coscienza e l'assunzione di concrete responsabilità da parte di soggetti pubblici e privati per un migliore utilizzo delle risorse disponibili nella collettività in ordine alla soluzione delle problematiche del disagio giovanile.

ARTICOLO 29

Figure professionali di assistente sociali e di educatore per minori

1. Per la gestione e il coordinamento a livello direttivo delle attività degli interventi e delle strutture sociali di cui all'ottavo comma dell'articolo 14 ed al titolo IV della presente legge deve essere garantita la presenza della figura professionale di assistente sociale di cui al DPR n. 14 del 15 maggio 1987 e al

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 30 aprile 1985. 2. I profili professionali per l'attuazione di specifici interventi sono individuati nel Piano triennale per i servizi sociali di cui all' articolo 26 e dovranno comprendere fra gli altri oltre alla figura dell' assistente sociale quelle di assistente domiciliare di educatore e di animatore. 3. In via transitoria e fino all' emanazione di una nuova normativa in materia di formazione professionale per l' esercizio della funzione di educatore o educatrice per minori nonche' per essere ammessi ai relativi concorsi pubblici occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciato dallo Stato: a) diploma di dirigente di comunita' rilasciato dall' Istituto tecnico femminile; b) abilitazione magistrale completata dal corso annuale integrativo ovvero diploma di maturita' rilasciato dall' Istituto Professionale di Stato per assistente di comunita' infantile; c) laurea in pedagogia o psicologia.

ARTICOLO 30

Progetti pilota e sperimentazione

1. Nell' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge parte dei contributi secondo le previsioni del Piano triennale dei servizi sociali puo' essere assegnata con le modalita' di cui all' articolo 58 per la realizzazione di progetti pilota e per la sperimentazione di servizi sociali.

ARTICOLO 31

Autorizzazione all' apertura e al funzionamento delle strutture assistenziali

1. Chiunque intenda aprire alla pubblica utenza strutture assistenziali previste dalla presente legge ed individuate dal Piano triennale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco del Comune competente per territorio previa verifica dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti. 2. Il Piano regionale dei servizi sociali fissa i requisiti minimi ambientali e funzionali in base ai quali i gestori dei servizi hanno diritto ad ottenere l' autorizzazione. 3. I requisiti di cui al comma precedente attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti nonche' alla capacita' minima del servizio o della struttura assistenziale ad esplicare le relative funzioni.

ARTICOLO 32

Revoca dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione al funzionamento e' revocata dal Sindaco del Comune competente per territorio quando sia accertato il venire meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa ed il titolare previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi non abbia provveduto nei termini assegnati. 2. L' autorizzazione al funzionamento puo' essere revocata d' ufficio su proposta dell' Ufficio di cui all' articolo 69 o su proposta della Giunta regionale per gravi difetti di funzionamento accertati e contestati con le modalita' di cui al precedente comma.

CAPO II

INTERVENTI DI PREVENZIONE RICERCA E PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 33

Segretariato sociale

1. il Segretariato sociale svolge attivita' di informazione e consulenza di base ai fini della conoscenza delle prestazioni e degli interventi sociali e di indirizzo a tutti i servizi esistenti sul territorio con riferimento anche ai servizi sanitari e di formazione professionale favorendone gli opportuni collegamenti.

ARTICOLO 34

Attivita' educativa

1. I Comuni promuovono e organizzano attivita' di educazione al benessere psico - fisico e sociale tendenti a diffondere le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale e sulla loro prevenzione.

ARTICOLO 35

Interventi per agevolare la fruizione dell' ambiente del lavoro e dell' abilitazione

1. Al fine di favorire la permanenza degli anziani e degli handicappati nei normali ambienti di vita i Comuni oltre ad essere tenuti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 della presente legge operano per agevolare la fruizione dei servizi di trasporto mediante l' attivazione di appositi servizi o la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori. 2. I Comuni promuovono coordinandosi con le istituzioni statali e regionali competenti interventi rivolti alla persona ed in particolare il diritto allo studio la formazione e l' orientamento professionale il collocamento al lavoro al fine di favorire la permanenza o l' inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani esposti a rischio di emarginazione. 3. Per concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente piu' deboli i Comuni tenuto conto delle condizioni economiche dei beneficiari e nell' ambito delle norme vigenti promuovono interventi per l' assegnazione di: a) alloggi disponibili di proprieta' degli enti locali; b) alloggi oggetto dei bandi speciali; c) alloggi disponibili a seguito di autorizzazioni e trasformazioni o riconversioni patrimoniali dei beni delle IIPPAB. 4. Oltre agli interventi di appoggio e all' assistenza domiciliare i Comuni promuovono interventi per la realizzazione nell' ambito dei programmi dell' edilizia pubblica di: a) mini - alloggi da destinare a soggetti in condizione di svantaggio e di alloggi protetti destinati a soggetti parzialmente non auto - sufficienti; b) sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.

ARTICOLO 36

Attivita' di studio e ricerca

1. I Comuni promuovono ed utilizzano studi e ricerche volte ad individuare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione potenziali ed in atto nonché le situazioni individuali e collettive di rischio.

ARTICOLO 37

Attività di aggregazione socio - educativa

1. I Comuni singoli o associati svolgono funzioni di aggregazione socio - educativa attraverso centri pubblici di interazione dei diversi soggetti sociali interessati al problema del disagio giovanile. 2. L'attività del centro tende ad incrementare una sempre maggiore assunzione di responsabilità a stimolare l'iniziativa della collettività e dei singoli a coordinare gli interventi ed a diffondere le conoscenze rispetto ai fenomeni del disagio ed alla loro prevenzione. 3. I Comuni singoli o associati garantiscono altresì la revisione critica e sistematica dell'attività di cui al primo comma per consentirne la continua adattabilità al cambiamento delle dinamiche sociali in riferimento agli obiettivi prefissati.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE

ARTICOLO 38

Assistenza professionale e tutela dei diritti

1. Il Servizio di assistenza professionale presta assistenza giuridica in favore dei destinatari della presente legge mediante pareri patrocinio e singoli interventi per la tutela dei loro diritti ed interessi con particolare riferimento ai minori nonché consulenza professionale in altre materie.

ARTICOLO 39

Assistenza economica

1. L'intervento di assistenza economica attraverso l'integrazione del reddito del singolo o della famiglia con prestazioni in denaro o agevolazioni tariffarie straordinarie o continuative ferme restando le competenze statali in materia tende a superare le condizioni di bisogno individuale o familiare. 2. Gli interventi di sostegno economico si articolano in: a) assistenza economica consistente nell'erogazione di somme di denaro per il soddisfacimento dei bisogni primari; b) facilitazioni tariffarie per l'accesso ai servizi esistenti sul territorio ed alle attività ricreative e culturali; c) erogazione di ogni altra somma prevista dalla presente o da altre leggi regionali o statali in materia di servizi sociali. 3. Nel programma locali i Comuni singoli o associati nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliscono l'entità delle prestazioni economiche secondo i criteri contenuti nel piano dei servizi sociali di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 40

Assistenza domiciliare

1. L'assistenza domiciliare e' diretta alle persone o alle famiglie che per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado di soddisfare le esigenze personali e domestiche ed ha lo scopo di garantire le condizioni indispensabili per la permanenza delle persone nell' ambiente familiare e sociale. 2. L' assistenza domiciliare consiste in interventi volti a garantire l' igiene della persona l' organizzazione e l' igiene dell' abitazione la preparazione e la somministrazione dei pasti in interventi di sostegno psicologico tendenti al mantenimento dei rapporti con i familiari e la comunita' nonche' in ogni altro intervento volto a consentire l' accesso ai servizi esistenti sul territorio ed alle attivita' ricreative e culturali in collegamento anche con i servizi sanitari. 3. L' attivita' di assistenza domiciliare attraverso l' opera di assistenti sociali si occupa anche di ricercare e di individuare le cause che determinano le situazioni di dipendenza di isolamento e di emarginazione. 4. L' assistenza domiciliare puo' essere integrata con gli interventi di appoggio di cui all' articolo 41.

ARTICOLO 41

Interventi di appoggio all' assistenza domiciliare

1. Gli interventi di appoggio quali trasporto lavanderia mensa e servizio - alloggio si effettuano in stretto collegamento con il servizio domiciliare al fine di rendere tale servizio rispondente alle personali esigenze degli utenti. 2. La lavanderia e la mensa sono attuate autonomamente quando non vi provvede direttamente l' assistenza domiciliare. 3. Il servizio - alloggio ha lo scopo di rendere confortevoli le abitazioni degli utenti contribuendo in particolare alle spese: a) per i conseguenti interventi di manutenzione; b) per dotare l' alloggio di idonei mezzi di riscaldamento; c) per l' installazione del telefono; d) per il pagamento del canone di locazione; e) per altri interventi finalizzati al mantenimento della persona nel proprio domicilio.

ARTICOLO 42

Centri Sociali

1. I Centri sociali forniscono assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita familiare e relazionale come luogo di incontro sociale culturale ricreativo e di ristoro in connessione con le iniziative della realta' locale nonche' come strumento di prevenzione degli stati di emarginazione sociale. 2. I Centri possono essere altrei' utilizzati come punto di appoggio per la realizzazione dei servizi domiciliari. 3. Nell' ambito delle funzioni del Centro possono essere previste attivita' socio - educative diurne per minori al fine di sostenerne la loro permanenza in famiglia in particolare se si tratta di famiglie e minori con difficolta' socio - ambientali. 4. Tale attivita' deve essere espletata in collegamento con i servizi sociali territoriali e finalizzando il proprio intervento all' armonico sviluppo della personalita' del minore. 5. I Comuni per tutte le attivita' dei Centri sociali possono avvalersi tramite convenzioni di Enti e Associazioni private.

ARTICOLO 43

Emergenza e pronto intervento assistenziale

1. I servizi di assistenza sociale dei Comuni singoli o associati garantiscono l' attivita' di pronto intervento ed emergenza nell' arco delle 24 ore per tutti i soggetti che per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti siano sprovvisti di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita avvalendosi delle strutture presenti sul territorio e di contributi finanziari sostitutivi.

ARTICOLO 44

Asili nido

1. L' asilo nido e' un servizio socio - educativo di interesse pubblico rivolto a bambini fino ai tre anni di eta'. 2. E' compito dell' asilo nido attuare lo sviluppo armonico delle potenzialita' psi - fisiche del bambino tenendo conto delle specifiche esperienze e dando nel contempo impulso al processo di socializzazione in collaborazione con le famiglie e gli operatori. 3. La presenza di minorazioni fisiche psichiche o sensoriali non puo' costituire motivo di esclusione dagli asili nido ne' di emarginazione all' interno della struttura stessa. 4. per la costruzione e la gestione degli asili nido si osservano le disposizioni della legge regionale 19 febbraio 1973 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La riconversione di asili nido attraverso accorpamenti in altre attivita' sociali puo' avvenire solo quando sia cessata l' utilita' per diminuzione di utenza accertata e documentata per almeno tre anni e secondo i parametri di funzionalita' indicati dal piano triennale per i servizi sociali di cui all' articolo 26.

ARTICOLO 45

Centri di vacanza per minori

1. Centri di vacanza per minori concorrono alla formazione ed allo sviluppo della personalita' del minore integrando l' opera della famiglia e della scuola. 2. In particolare i Centri di vacanza offrono occasioni di esperienze partecipate e responsabili di vita comunitaria e favoriscono l' espressione delle capacita' creative dei minori ed il loro arricchimento culturale utilizzando le opportunita' fornite dalla vita comunitaria e dal rapporto con l' ambiente esterno.

ARTICOLO 46

Interventi in favore dei soggetti disadattati

1. Gli interventi in favore dei soggetti disadattati sono rivolti a minori ed adulti che presentano difficolta' di inserimento sociale in particolare con riferimento ai soggetti di cui all' articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. 2. Tali interventi hanno lo scopo di mantenere inserire o reinserire i soggetti assistiti nell' ambito delle relazioni familiari sociali scolastiche e di lavoro evitando ogni forma di esclusione nonche' di stimolare in tal senso l' azione di organismi pubblici e privati. 3. Le attivita' in favore dei soggetti disadattati in aggiunta agli interventi previsti per i minori negli articoli 44

45 e 52 riguardano: a) assistenza sociale psicologia e pedagogica sostegno individuale e familiare attivita' inerenti alle relazioni sociali e partecipative; b) forme di sensibilizzazione sociale ed ambientale; c) interventi che facilitino l' accesso alle iniziative di tempo libero ed al mondo del lavoro; d) strutture diurne notturne e residenziali territoriali; e) interventi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984 n. 14.

4. Le disposizioni per l' affidamento familiare dei minori si applicano per quanto compatibile agli affidamenti familiari di maggiorenni disadattati. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina una commissione tecnica presieduta dall' Assessore incaricato o da un suo delegato per assicurare una fattiva cooperazione fra la Regione i Comuni l' autorita' giudiziaria e gli altri organi dello Stato interessati ai problemi del disadattamento 6. Tale commissione puo' formulare proposte in merito allo svolgimento dei servizi ed alla predisposizione dei programmi di intervento previsti nel presente articolo.

ARTICOLO 47

Interventi in favore dei soggetti handicappati

1. Gli interventi in favore dei soggetti handicappati rivolti a minori ed adulti con difficolta' o problemi di tipo familiare lavorativo e di inserimento sociale in conseguenza di minorazioni di carattere fisico psichico e sensoriale hanno lo scopo di mantenere inserire o reinserire i soggetti assistiti nell' ambito delle relazioni familiari sociali scolastiche e di lavoro evitando ogni forma di esclusione. 2. Le attivita' in favore dei soggetti handicappati in aggiunta agli interventi previsti dalla presente legge agli articoli 44 45 e 52 o da altre leggi riguardano: a) forme di sensibilizzazione sociale ed ambientale; b) sostegno psico - sociale all' handicapato ed al nucleo familiare anche attraverso attivita' specifiche inerenti le relazioni sociali di vita; c) trasporto dalla abitazione ai servizi e viceversa o se necessario accompagnamento e trasporto speciale; d) interventi in materia di tempo libero e soggiorni di vacanza; e) interventi a sostegno dell' inserimento nel mondo del lavoro; f) supporto assistenziale alle attivita' di socializzazione anche mediante l' acquisto diretto o il concorso nell' acquisto di apparecchiature idonee a consentire un piu' ampio inserimento di tutti gli esclusi dalla vita sociale; g) ospitalita' in strutture residenziali in facore di soggetti che non presentino bisogni ricorrenti di prestazioni riabilitative terapeutiche anche limitate nel tempo. 3. Le disposizioni per l' affidamento familiare dei minori si applicano per quanto compatibile agli affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.

ARTICOLO 48

Interventi in favore degli anziani

1. Gli interventi in favore degli anziani sono rivolti a soggetti che abbiano raggiunti i 65 anni di eta' o che per motivi fisici o psichici si trovino in condizioni di anticipata senescenza. 2. Detti interventi hanno lo scopo di: a) facilitare la preparazione psicologica sociale e culturale dell' eta' avanzata; b) fornire assistenza per il tempo libero per le attivita' culturali e di sostegno al lavoro; c) prevenire e circoscrivere le difficolta' psicologiche dell' anziano; d) rivalutare la figura e la funzione dell' anziano; e) favorire l' inserimento sociale stimolando anche la partecipazione attiva dell' anziano alla vita comunitaria. 3. I servizi in favore degli anziani in aggiunta a quelli polivalenti previsti nel capo II del presente titolo sono: a) affidamento degli anziani; b) assistenza per il tempo libero e per le attivita' culturali; c) strutture residenziali.

ARTICOLO 49

Interventi a favore della famiglia della maternita' e dei minori

1. Il minore ha il diritto di crescere nell' ambito della propria famiglia. I Comuni singoli o associati devono favorire l' attuazione di tale diritto rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un' opera di sostegno economico sociale e psicologico alla famiglia del minore al fine di porre la stessa nella condizione di adempiere direttamente alla sua funzione. 2. I servizi in favore della famiglia della maternita' e dei minori sono in particolare i seguenti: a) interventi sociali di cui alla legge regionale 2 settembre 1976 n. 26; b) assistenza alle madri in particolare stato di bisogno; c) asili nido; d) assistenza ai minori bisognosi agli orfani ed ai soggetti ad essi equiparati; e) affidamento dei minori; f) strutture residenziali; g) centri di vacanza per minori.

ARTICOLO 50

Interventi per il tempo libero per le attivita' culturali e di sostegno al lavoro

1. Nell' ambito delle attivita' di aggregazione sociale e per il tempo libero i Comuni per favorire i processi di socializzazione dei soggetti a rischio di emarginazione promuovono anche in collazione con le famiglie dei soggetti interessati la realizzazione di soggiorni di vacanza di soggiorni climatici per minori e anziani collegati anche con cure terminali ed idropiniche ed altre attivita' ricreative culturali motorie e sportive nonche' campeggi parchi giochi eccetera. 2. I servizi di vacanza e le case soggiorno ancorche' in convenzione col Comune stesso devono essere dotati di personale idoneo ad assicurare l' assistenza socio - sanitaria e l' organizzazione di attivita' ricreative in particolare per i soggetti affetti da menomazioni fisiche e psichiche. 3. Gli interventi di assistenza per il tempo libero per le attivita' culturali e di sostegno al lavoro hanno inoltre lo scopo di favorire quanto piu' possibile il collegamento dell' anziano con i relativi servizi esistenti sul territorio e la sua permanenza nel mondo produttivo. 4. Sono considerati interventi di sostegno al lavoro: a) le iniziative di carattere sociale e culturale tendenti a riaffermare il ruolo attivo dell' anziano nella societa'. b) la promozione di iniziative tendenti all' utilizzo delle capacita' lavorative dell' anziano.

ARTICOLO 51

Interventi a favore di soggetti appartenenti a categorie per le quali si riscontri l' esigenza di apposita protezione sociale

1. Qualora si riscontri l' esigenza di apposita protezione per soggetti appartenenti a nuove categorie si attuano gli interventi previsti nei capi III e IV del titolo IV della presente legge.

CAPO IV

INTERVENTI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

ARTICOLO 52

Affidamento dei minori

1. L' attivita' per l' affidamento dei minori esercitata in collegamento con l' autorita' giudiziaria ha lo scopo di inserire il minore il cui ambiente familiare non e' idoneo per motivi contingenti a garantire un normale sviluppo psico - fisico presso una singola persona o una famiglia che sia in grado di offrire un sereno ambiente familiare. 2. Alle famiglie ed ai singoli che accolgono il minore in affidamento puo' essere corrisposto un contributo in denaro in rapporto alla loro condizione economica. 3. I Comuni singoli o associati: a) promuovono l' affidamento anche di tipo educativo a tempo parziale; b) favoriscono la formazione di gruppi che si propongono la diffusione delle iniziative sull' affidamento e gli scambi di esperienze; c) individuano le famiglie o le persone affidatarie con caratteristiche tali da assicurare: 1) le qualita' affettive educative e morali che garantiscano un' adeguata maturazione della personalita' del minore; 2) l' integrazione della famiglia nell' ambiente sociale; 3) un' abitazione rispondente ai bisogni del minore; 4) il mantenimento di validi e positivi rapporti con la famiglia di origine; d) forniscono assistenza psicologica e pedagogica agli affidatari; e) mantengono il collegamento ed assistono le famiglie di origine nella prospettiva di un possibile ritorno del minore in essa; f) promuovono la collaborazione tra famiglia di origine ed affidatari anche per prevenire situazioni di conflittualita'; g) effettuano controlli ricorrenti per verificare l' idoneita' dell' inserimento nella famiglia.

ARTICOLO 53

Affidamento di adulti a famiglie o persone singole

1. L' affidamento di adulti a famiglie o a persone singole e' realizzato con deliberazione del Comune in cui sono garantiti i diritti e i doveri reciproci dell' affidato dell' affidatario e del Comune stesso. 2. L' affidamento a famiglie o a persone singole e' inteso quale servizio anche a tempo parziale alternativo al ricovero nelle strutture residenziali in favore di anziani portatori di handicaps soggetti dipendenti da sostanze tossiche ed altri casi che presentano simili caratteristiche di difficolta' che sono privi di idoneo ambiente familiare. 3. L' affidamento ha lo scopo di offrire una condizione di vita quanto piu' simile al proprio ambiente di origine. 4. All' affidato puo' essere prestata l' assistenza domiciliare ed alle famiglie o alle persone affidatarie puo' essere corrisposto un contributo in denaro. 5. I Comuni singoli o associati effettuano gli opportuni controlli per verificare l' idoneita' dell' affidamento.

ARTICOLO 54

Servizi residenziali

1. Per far fronte alle esigenze di soggetti in condizioni di non autosufficienza o di emarginazione che abbisognino di prolungati periodi di interventi sostitutivi della famiglia i Comuni organizzano e promuovono servizi residenziali e di comunita' dotati di idonee strutture e di operatori forniti della necessaria professionalita'. 2. I servizi devono realizzare forme di trattamento finalizzate al recupero ed al reinserimento sociale degli utenti in collaborazione con le famiglie degli utenti nonche' ove del caso della competente autorita' giudiziaria. 3. I servizi sono collocati sul territorio in relazione ai parametri di fabbisogno indicati nei programmi regionali sociali ed in modo tale da favorire l' inserimento sociale degli

utenti e l' utilizzo da parte di essi dei servizi scolastici ricreativi sportivi e culturali del territorio. 4. L' organizzazione dei servizi si deve uniformare ai seguenti criteri: a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti per garantire la continuita' dei rapporti familiari; b) possibilita' di frequenti rientri in famiglia degli utenti salvo che non ostino obiettive situazioni d' impossibilita' o di inopportunita' valutate dall' Autorita' Giudiziaria o dai competenti servizi sociali della zona; c) apertura all' ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti; d) collaborazione costante coi servizi sociali della zona per la programmazione delle ammissioni e delle dimissioni degli utenti nonche' per l' elaborazione del progetto educativo nel caso di minori. 5. Le strutture residenziali sono organizzate e dislocate in modo da consentire la partecipazione attiva dell' utente al contesto sociale di appartenenza e devono consentire mediante una riserva di posti gli interventi di urgenza. 6. I servizi residenziali sono articolati in: a) << residenza servita >> costituita da un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi o persone sole autosufficienti ma in condizioni di disagio sociale ed economico provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed ubicata di norma in zone urbanizzate e fornite di adeguati servizi sociali; possono usufruire della << residenza servita >> - persone maggiorenni prive di nucleo familiare adeguato alla loro necessita'; b) << comunita' alloggio >> collocata in appartamento inserito in normale edificio di abitazione civile destinata ad accogliere un numero limitato di minori assistiti da operatori sociali anche volontari o di adulti di norma autosufficienti con particolari problemi personali e sociali che in genere si autogestiscono con l' appoggio dell' assistenza domiciliare o in caso di necessita' con un limitato appoggio di operatori sociali; c) << comunita' educativo - assistenziale >> ubicata in normali edifici di abitazione civile destinata ad accogliere un numero limitato di minori assistiti da operatori sociali per i quali sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evitare o a riparare forme di disadattamento a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali a fare rispettare eventuali limitazioni comportamentali disposte dagli educatori o dalla Autorita' Giudiziaria attuando una protezione differenziata in rapporto alle effettive condizioni di difficolta' di adattamento sociale del minore; d) << residenza protetta >> diretta ad un' utenza autosufficiente o non autosufficiente purché non bisognevole di prestazioni sanitarie ospedaliere. La << residenza protetta >> deve avere caratteristiche distributive e tipologie d' arredo tali da facilitare l' autonomia personale dei soggetti ospitati. In tale struttura devono essere assicurati il servizio mensa le attivita' di relazione e le attivita' diurne e ricreative con propri servizi preferibilmente aperti all' esterno ovvero con l' utilizzazione di servizi esistenti sul territorio; e) << residenza di assistenza sociale e sanitaria >> a prevalente destinazione per gli anziani non autosufficienti; in tale struttura vanno soddisfatti sia taluni bisogni sanitari connessi per lo piu' a condizione di disabilita' non suscettibili di recupero attraverso trattamenti di mantenimento e di prevenzione che normali bisogni sociali di vita associati ad esigenze di tipo assistenziale derivanti dalle limitazioni dell' autosufficienza o da condizioni familiari o economiche;

f) << comunita' agricola >> finalizzata in particolare a soggetti tossicodipendenti o ad altri soggetti a rischio e' caratterizzata da strutture edilizie di tipo rurale con annesso terreno coltivabile per consentire la riabilitazione ed il reinserimento sociale e lavorativo in ambiente protetto; g) << comunita' produttiva >> finalizzata ad attivita' artigianali di servizio e commerciali con possibilita' di inserimento in misura limitata di soggetti riabilitati parzialmente o completamente aventi difficolta' di inserimento lavorativo. 7. In tutte le strutture di cui al presente articolo deve essere assicurato l' intervento sanitario a cura della Unita' Sanitaria Locale competente. 8. Gli istituti educativo - assistenziali e le case di riposo si adeguano gradualmente ai requisiti previsti dal presente articolo secondo le indicazioni del programma triennale dei servizi sociali.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ARTICOLO 55

Utilizzazione coordinata del patrimonio dei soggetti operanti in materia sociale

1. Per l' utilizzazione coordinata del patrimonio dei soggetti di cui al primo e secondo comma dell' articolo 6 operanti in materia sociale aventi sede legale nella Regione nonche' di beni immobili situati in Liguria e appartenenti a Comuni di altre Regioni o ad IIPPAB con sede legale in altre Regioni possono

essere stipulate convenzioni tra le Regioni i Comuni e gli Enti interessati allo scopo di eliminare gli squilibri esistenti sul territorio derivanti da carenze di strutture idonee a soddisfare le reali esigenze degli utenti nel campo sociale.

ARTICOLO 56

Trasferimento dei beni dell' ONPI ENAOLI ENPMF ENAL e dell' ENAGM.

1. I beni mobili e immobili dell' Opera Nazionale Pensionati di Italia(ONPI) e dell' Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani(ENAOLI) dell' Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo(ENPMF) dell' Ente Nazionale Assistenza Lavoratori(ENAL) dell' Ente Nazionale Assistenza Gente di Mare (ENAGM) enti soppressi in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e del decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978 n. 641 già' assegnati in uso ai Comuni ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1979 n. 16 sono attribuiti in proprietà' ai Comuni nel cui territorio sono ubicati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con gli oneri i pesi e le pertinenze inerenti. 2. Con appositi provvedimenti da adottarsi per ciascuno degli Enti interessati la Giunta regionale individua i beni di cui al primo comma e sentiti i Comuni interessati ne dispone il trasferimento agli stessi con le opportune prescrizioni e modalità'. 3. Il patrimonio attribuito in proprietà' ai Comuni ai sensi del presente articolo e' destinato ai servizi sociali e conserva tale destinazione anche n caso di trasformazione patrimoniale.

ARTICOLO 57

Contributi per i profughi già' ospitati nel Ex Caserma Manfredi di Pigna

1. La Regione interviene direttamente per assicurare il mantenimento presso idonee strutture residenziali dei profughi già' ospitati nella Casa di riposo di Pigna e per concedere contributi di sostentamento a quelli che hanno scelto una vita autonoma esterna.

ARTICOLO 58

Contributi regionali ai Comuni e alle Comunità' montane

1. Per il conseguimento delle finalità' della presente legge la Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati ai Consorzi dei Comuni ove siano costituiti e alle Comunità' montane che ne abbiano fatto richiesta. 2. A tal fine i Comuni singoli o associati i Consorzi dei Comuni ove siano costituiti e le Comunità' montane entro il mese di gennaio di ogni anno presentano alla Giunta regionale un' unica domanda per tutti gli interventi formulati sulla base del programma locale dei servizi sociali e corredata da una relazione sull' attività' svolta e i risultati conseguiti nell' anno precedente. 3. la Giunta regionale nei limiti delle disponibilità' di bilancio entro il successivo mese di giugno concede i contributi sulla base delle richieste pervenute e secondo i criteri previsti dalla presente legge e dal piano triennale per i servizi sociali di cui all' articolo 26. 4. L' inosservanza del termine e delle modalità' stabilite per la presentazione della domanda di cui al secondo comma comporta esclusione dalla concessione dei contributi. 5. la Giunta regionale prima del termine di cui al terzo comma del presente articolo può' disporre la concessione di acconti non superiori all' ottanta per cento delle somme assegnate nel precedente anno per i medesimi interventi.

ARTICOLO 59

Contributi ai soggetti di cui al secondo comma dell' articolo 6

1. Per particolari e documentate esigenze di sperimentazione nel campo dei servizi sociali salvo quanto disposto dall' articolo 30 possono essere assegnati direttamente d' intesa con i Comuni competenti per territorio e sentita la Commissione consiliare contributi regionali anche ai soggetti di cui all' articolo 6 comma secondo. 2. Per la domanda di contributi si osservano le disposizioni di cui al secondo terzo quarto e quinto comma dell' articolo 58 in quanto compatibili. 3. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla rendicontazione circa l' utilizzo in conformita' con l' intervento per il quale il contributo e' stato assegnato.

ARTICOLO 60

Modalita' di finanziamento

1. Il finanziamento delle attivita' sociali previste dalla presente legge e' assicurato nell' ambito delle disponibilita' di bilancio: a) dai Comuni singoli o associati; b) dalle province nei termini definiti dall' articolo 10; c) dalla Regione nei termini di cui all' articolo 62. 2. Concorrono inoltre al finanziamento delle attivita' sociali i soggetti di cui al secondo comma dell' articolo 6.

ARTICOLO 61

Fondi ex ENAOLI ex ANMIL ex ONPI ed Asili Nido

1. I fondi provenienti dal bilancio dello Stato per l' espletamento di funzioni ex ENAOLI ex ANMIL ed ex ONPI di cui alla legge regionale 18 maggio 1979 n. 16 alla legge 21 ottobre 1978 n. 641 e al DPR 24 luglio 1977 n. 616 nonche' i fondi di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1044 in materia di asili nido e successive modifiche ed integrazioni sono introitati nel bilancio regionale senza vincolo di destinazione specifica ed assumono la caratteristica di risorse discrizionali pur mantenendo l' assegnazione per spese per interventi servizi e strutture sociali nell' ambito dei fondi regionali di cui all' articolo 62.

ARTICOLO 62

Norma finanziaria

1. A partire dal 1989 agli oneri finanziari derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante l' istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli: a) << Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali >>; b) << Fondo regionale per le spese in conto capitale per i servizi sociali >>. 2. A partire dal 1989 sono soppressi e mantenuti a bilancio solo fino all' esaurimento di eventuali residui passivi i capitoli dei seguenti programmi: 1) 3.4.1. Servizi territoriali polivalenti; 2) 3.4.2. Servizi appoggio; 3) 3.4.3. Servizi residenziali. 3. A partire dal 1989 e per gli esercizi successivi alla determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al primo comma per fronteggiare gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 63

Criteri per il riparto del Fondo regionale per i servizi sociali per spese correnti e per spese in conto

capitale

1. Lo stanziamento del Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali di cui all' articolo 62 e' ripartito in conformita' alle indicazioni ed ai criteri fissati dal piano triennale dei servizi sociali di cui all' articolo 26 con le seguenti modalita': a) una quota per contributi ai Comuni singoli o associati per la gestione dei servizi erogati in forma diretta o convenzionata da destinare a diversi tipi di intervento fra cui quelli: 1) in favore delle persone anziane; 2) in favore di minori e per assistenza alla famiglia e alla maternita'; 3) in favore di tossicodipendenti handicappati malati psichici ed emarginati; b) una quota per contributi da destinare ai Comuni per l' attuazione di progetti pilota; c) una quota per interventi di sperimentazione e per l' espletamento delle funzioni di cui all' articolo 27. 2. Lo stanziamento del Fondo regionale per le spese in conto capitale di cui all' articolo 62 e' ripartito in conformita' alle indicazioni ed ai criteri fissati dalla presente legge ed in particolare dal piano triennale dei servizi sociali di cui all' articolo 26 per contributi da destinare ai Comuni che provvedono direttamente o tramite convenzione con i soggetti di cui agli articoli 20 e 21 ad interventi finalizzati alla costruzione ampliamento riconversione ristrutturazione restauro conservativo ed acquisto di edifici da adibire a strutture per disadattati per handicappati per minori per tossicodipendenti ed a strutture residenziali per anziani gia' finanziate con fondi ex ONPI in base ai criteri e alle modalita' stabilite dal piano triennale dei servizi sociali di cui all' articolo 26. 3. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti rispettivamente dalla presente legge e dal piano triennale dei servizi sociali di cui all' articolo 26 determina: a) le quote di cui al primo comma del presente articolo; b) la ripartizione dei fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo fra i diversi tipi di intervento di cui al titolo IV della presente legge. 4. L' assegnazione dei finanziamenti per diversi tipi di intervento previsti dal titolo IV di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo deve avvenire per meta' in base ai contributi liquidati e spese nell' anno precedente e per meta' in base a criteri oggettivi e di riequilibrio fissati dal piano triennale dei servizi sociali di cui all' articolo 26. 5. Nel caso di gestione e/ o di realizzazione di strutture ove coesistano funzioni sociali e funzioni sanitarie la Giunta regionale propone al Consiglio modalita' di utilizzo coordinato delle quote del fondo di cui al presente articolo con quelle del Fondo sanitario regionale.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 64

Abolizione delle barriere architettoniche

1. La Regione nell' esercizio delle proprie competenze opera per l' abolizione delle barriere architettoniche in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici e di uso pubblico alla edilizia residenziale pubblica e convenzionata ai luoghi di pubblico spettacolo alle strutture connesse ad attivita' sportive ricreative culturali di tempo libero alle strutture ricettive alberghiere di interesse turistico ed ai servizi pubblici in genere. 2. A tal fine non possono essere assegnati i contributi della Regione per la costruzione di edifici e strutture di cui al comma precedente i cui progetti non corrispondono alle previste norme di legge. 3. I Comuni provvedono entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge ad inserire nei propri strumenti urbanistici attuativi le norme tecniche di cui al DPR 384/ 1989 regolamento di attuazione dell' articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118. 4. La Regione opera inoltre per quanto di propria competenza per l' applicazione delle norme disposte dall' articolo 32 commi 20 21 22 23 24 della legge 28 febbraio 1986 n. 41; a tal fine approva con deliberazione di Giunta entro centocinquanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge uno schema tipo per la predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche da adottarsi da parte degli Enti ed Amministrazioni interessati.

ARTICOLO 65

Rapporti con organismi religiosi

1. Qualora le IIPPAB gli altri enti pubblici e privati e le associazioni con o senza personalita' giuridica

anche di volontariato iscritti negli albi di cui agli articoli 20 e 21 si avvalgono delle prestazioni rese in base a rapporti con istituti in via consacrata della chiesa cattolica o con corrispondenti organismi di altre confessioni tali rapporti devono essere regolati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 66

Progetti di intervento finanziati dalla CEE.

1. la Regione promuove la realizzazione di progetti di intervento in campo sociale assistiti da finanziamento della Comunita' Economica Europea e puo' concorrervi con propri contributi.

ARTICOLO 67

Vigilanza

1. La vigilanza sull' attivita' delle IIPPAB di enti di associazioni prive di personalita' giuridica e di singoli privati che gestiscono servizi sociali e' svolta dai Comuni singoli o associati ove viene svolto il servizio. 2. Tale funzione comporta il potere di disporre ispezioni visite e inchieste per verificare se gli interventi attuati siano conformi alle leggi vigenti e ai requisiti minimi funzionali indicati dal piano triennale dei servizi sociali. 3. Sulla base degli accertamenti effettuati nell' esercizio delle funzioni di vigilanza il Sindaco del Comune puo' diffidare l' ente l' associazione o il privato all' osservanza della legge e dei requisiti minimi funzionali, fissando contestualmente un congruo termine per i relativi adempimenti. 4. Decorso inutilmente in termine di cui al comma precedente i Comuni singoli o associati possono recedere dalle convenzioni stipulate con gli enti e le associazioni di cui al comma precedente e non possono assegnare a tali soggetti contributi a qualsiasi titolo fino a quando il servizio non sia stato adeguato. 5. I Comuni singoli o associati comunicano alla Regione le informazioni i dati acquisiti e i provvedimenti adottati nell' esercizio delle funzioni di vigilanza per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. I provvedimenti comunali di cui al comma precedente sono comunicati anche al Sindaco del Comune ove e' ubicata la sede del soggetto che svolge l' attivita' nonche' ove esistente all' Ente titolare dell' attivita'.

ARTICOLO 68

Protezione dei minori e dei cittadini a forte rischio di emarginazione

1. Allo scopo di vigilare sull' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nei confronti dei minori e dei cittadini a forte rischio di emarginazione e realizzarne una maggiore tutela in ogni ambito di cui alla legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60 e' garantito un servizio per la protezione dei minori e dei cittadini a forte rischio di emarginazione.

ARTICOLO 69

Modificazioni della legge regionale 2 settembre 1976 n. 26 ' Assistenza alla famiglia alla maternita' all' infanzia all' eta' evolutiva'

1. Alla legge regionale 2 settembre 1976 n° 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

ARTICOLO 69 SUBARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 2 settembre 1976 n° 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l' articolo 1 e' sostituito dal seguente:

<< Articolazioni di servizi >> - La Regione Liguria coordina e disciplina in modo unitario i servizi di

assistenza alla persona alla coppia alla famiglia alla maternita' all' infanzia e all' eta' evolutiva. I servizi di assistenza alla famiglia alla maternita' all' infanzia all' eta' evolutiva sono svolti attraverso i Consultori Familiari gli asili nido e gli altri servizi socio - sanitari esistenti sul territorio nel rispetto delle specificita' dei singoli servizi >>;

ARTICOLO 69 SUBARTICOLO 2

1. Alla legge regionale 2 settembre 1976 n° 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

OMISSIS

b) all' articolo 2 primo comma il numero 3) e' soppresso; c) all' articolo 2 secondo comma la lettera b) e' soppressa; d) il terzo comma dell' articolo 2) e' sostituito dal seguenti: << I Comuni di residenza del minore nominano nell' ambito del controllo del disadattamento dell' eta' evolutiva e ai fini del recupero sociale ai sensi dell' articolo 16 del regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404 il rappresentante che interviene alle udienze del Tribunale dei minorenni. Tale rappresentante deve essere scelto tra laureati specialisti nelle discipline concernenti i problemi dell' eta' evolutiva o tra assistenti sociali che prestano la propria opera presso il servizio di cui alla presente legge >>;

ARTICOLO 69 SUBARTICOLO 3

1. Alla legge regionale 2 settembre 1976 n° 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

OMISSIS

e) all' articolo 4 terzo comma sono soppresse le parole: << tenuto conto delle istituende unita' locali dei servizi socio - sanitari >>;

ARTICOLO 69 SUBARTICOLO 4

1. Alla legge regionale 2 settembre 1976 n° 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

OMISSIS

f) l' articolo 14 e' soppresso.

ARTICOLO 70

Abrogazione di norme

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 1

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 2

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 15 giugno 1974 n. 1

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 3

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

b) 9 giugno 1975 n. 32

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 4

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

c) 5 novembre 1976 n. 33

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 5

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

d) 14 dicembre 1976 n. 40

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 6

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

e) 31 gennaio 1977 n. 10

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 7

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

f) 23 marzo 1978 n. 20

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 8

2. Sono abrogati:

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 9

2. Sono abrogati: a) gli articoli 1 6 e 7 e i numeri 2 3 4 dell' articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1972 n. 13;

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 10

2. Sono abrogati:

OMISSIS

b) l' articolo 3 della legge regionale 19 maggio 1977 n. 22;

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 11

2. Sono abrogati:

OMISSIS

c) l' articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1978 n. 21;

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 12

2. Sono abrogati:

OMISSIS

d) gli articoli 2 3 4 5 6 della legge 20 dicembre 1978 n. 60.

ARTICOLO 70 SUBARTICOLO 13

3. E' inoltre abrogata ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 71

Procedure provvisorie per la programmazione dei servizi sociali

1. La Regione approva il piano triennale dei servizi sociali per il triennio 1989/ 1992 secondo le procedure indicate nei commi successivi. 2. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale elabora lo schema di piano dei servizi sociali e lo trasmette alle Conferenze dei Comuni di ambito di cui all' articolo 14 ed alle Province. 3. Entro il termine stabilito dalla Giunta regionale comunque non inferiore a sessanta giorni le Conferenze trasmettono il loro motivato parere alla Regione e per conoscenza alla Provincia in cui sono compresi i rispettivi ambiti territoriali. 4. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma precedente le Province trasmettono le proprie valutazioni sullo schema di piano nonche' sui pareri espressi dalle Conferenze di ambito con particolare riferimento alla localizzazione dei presidi assistenziali ed al coordinamento di proposte interessanti piu' ambiti compresi nel territorio di loro competenza. 5. La Giunta regionale esamina le valutazioni delle Conferenze dei Comuni di ambito e delle Province ed apportate eventuali modificazioni ed integrazioni allo schema adotta la proposta di piano dei servizi sociali per il triennio 1989/ 1992 e lo trasmette al Consiglio regionale il quale provvede con propria deliberazione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 6 giugno 1988

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1988

___Num:0021

___Boll__Uff__Num:26

___Boll__Uff__Anno:1988